

## Leggi e regolamenti regionali

Estremi del documento | [Vai al testo vigente](#) | [Iter della legge](#)

---

Atto: REGOLAMENTO REGIONALE 16 novembre 2015, n. 7  
Titolo: Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 "Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3"  
Pubblicazione: (B.U. 26/11/2015, n. 105)  
Stato: Vigente  
Tema: [SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'](#)  
Settore: [SANITA'](#)  
Materia: [Disposizioni generali](#)

### Sommario

---

[Art. 1 \(Inserimento dell'articolo 7 bis nel regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3\)](#)

[Art. 2 \(Disposizione transitoria\)](#)

#### Art. 1

(Inserimento dell'articolo 7 bis nel regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3)

1. Dopo l'[articolo 7 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3](#) (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'[articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3](#)) è inserito il seguente:

"Art. 7 bis (Autorizzazione alla inumazione e tumulazione dei feti e prodotti abortivi)

1. L'ASUR, le Aziende ospedaliere indicate all'[articolo 2, comma 1, lettera b\), della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13](#) (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) e le strutture sanitarie private accreditate predispongono opuscoli informativi sulla possibilità di richiedere, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa statale e regionale, la sepoltura del feto o del prodotto abortivo e sulle disposizioni applicate in mancanza di tale richiesta. L'opuscolo, unitamente alla richiesta di consenso formale, è consegnato ai genitori, ai parenti o a chi per essi, al momento del ricovero presso la struttura sanitaria.

2. Per la sepoltura al cimitero non è obbligatorio indicare sull'eventuale lapide il cognome di uno o di entrambi i genitori ma è possibile anche usare un nome di fantasia a cui, nella relativa sezione del registro cimiteriale, corrisponderà l'effettiva appartenenza anagrafica del prodotto del concepimento."

#### Art. 2

(Disposizione transitoria)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo regolamento l'ASUR, le Aziende ospedaliere indicate all'[articolo 2, comma 1, lettera b\), della l.r. 13/2003](#) e le strutture sanitarie private accreditate disciplinano le procedure di informazione indicate al [comma 1 dell'articolo 7 bis del r.r. 3/2009](#), come introdotto da questo regolamento.